SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 990)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 10 novembre 1977 (V. *Stampato n.* **1726**)

d'iniziativa dei deputati CARELLI, MORA, MASTELLA, RUBBI Emilio e SANESE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 novembre 1977

Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative lattiero-casearie e loro consorzi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le cooperative lattiero-casearie e relativi consorzi che, per l'anno 1977, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarla entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giu-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

gno 1977, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 502, e gli obblighi di fatturazione e di registrazione, relativi ai passaggi di latte non condizionato per la vendita al minuto effettuati dai produttori soci alle cooperative e relativi consorzi, devono essere adempiuti entro il termine previsto dal precedente comma.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.